



COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 0346/72004

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail comune.rovetta@pec.regione.lombardia.it

CAPITOLATO

PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO GIOCHI
COMUNALE DI ROVETTA DENOMINATO "PARCO VILAFANT" E DEI RELATIVI
SERVIZI PER ANNI CINQUE DAL 01/04/2026 AL 31/03/2031
(CIG N. BA781A8193)

Art. 1 – Ente appaltante

Comune di Rovetta – Piazza Ferrari, 24 – 24020 Rovetta (Bg) – tel. 0346 72004 – fax 0346 74238 –
www.comune.rovetta.bg.it – comune.rovetta@pec.regione.lombardia.it

Art. 2 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione ordinaria, la custodia e la pulizia del Parco Giochi Comunale di Rovetta denominato "Parco Vilafant", delle strutture e dei servizi situati all'interno dello stesso, sito in Via A. Fantoni.

Detto parco comprende:

- n. 1 fabbricato comprendente servizi igienico-sanitari, magazzino e vano adibito a chiosco-bar con relativo porticato;
- parco con relative attrezzature costituite da panchine e tavoloni per picnic, cestini portarifiuti, giochi ed attrezzature ludiche e nuova area a lato ovest, con campo da beach volley, oltre a quant'altro il Comune nel futuro vorrà inserire;
- n. 1 campo di bocce coperto e n. 1 campo con attrezzature per giochi (ping-pong e calciobalilla);

All'interno del parco potranno essere autorizzate dall' Amministrazione Comunale l'installazione di altre attrezzature (quali palchi e strutture per la copertura del pubblico etc.) in modo temporaneo o permanente destinate allo svolgimento di manifestazioni e spettacoli. La loro manutenzione è esclusa dal presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale potrà provvedere ad integrare, eliminare o sostituire attrezzature esistenti qualora ciò si rendesse necessario per la sicurezza, il decoro e funzionalità delle stesse; di ciò verrà data comunicazione al gestore.

Resta altresì esclusa dalla gestione del presente capitolato l'area che verrà assegnata ad apposita ditta per il funzionamento delle automobili e del trenino, come è escluso il manufatto destinato alla mensa, posto a sud del parco nelle vicinanze della pista automobili che verrà affidato alle Associazioni locali per l'organizzazione di proprie manifestazioni. Tutte le strutture/aree presenti all'interno del parco e che potranno essere affidati a gestori differenti, dovranno coesistere l'un con l'altra in armonia reciproca.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare eventuali lavori di manutenzione straordinaria a tutte le infrastrutture e strutture (area adibita a parco, immobile destinato a chiosco/bar, palchi, giochi, attrezzature varie ecc.) poste all'interno dell'area affidata in concessione. La data di effettuazione dei predetti lavori verrà comunicata al gestore con preavviso di almeno 30 giorni.

I locali, le pertinenze, gli accessori e le infrastrutture sono concessi in comodato d'uso.

Art. 3 – Carattere della concessione

Con il presente capitolato, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione turistica di Rovetta attraverso le attività consentite dagli impianti e attrezzature presenti nel "Parco Vilafant";
- b) valorizzare gli immobili comunali ed i servizi da esso ospitati;
- c) partecipare alla realizzazione sul territorio di attività turistiche e di aggregazione e socializzazione per varie fasce di età di popolazione e turisti in coordinamento e connessione con l'azione dell'Amministrazione Comunale, della Pro Loco Rovetta e delle altre associazioni presenti sul territorio;
- d) ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo degli impianti e ad una gestione senza oneri a carico del Comune.



COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 0346/72004

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail comune.rovetta@pec.regione.lombardia.it

E' vietata espressamente ogni diversa utilizzazione in contrasto con quanto disposto nel presente capitolato. I servizi oggetto della concessione sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, eccettuati i casi di forza maggiore.

Art. 4 - Durata della concessione

La concessione ha durata di anni cinque a decorrere dal 01 Aprile 2026 e scadrà, senza possibilità di essere per nessun motivo automaticamente rinnovato, il 31 Marzo 2031.

Trascorso tale termine, il gestore non potrà sollevare alcuna eccezione ed il Comune avrà diritto di rientrare nel libero e pacifico possesso del parco e delle sue strutture.

Contestualmente all'affidamento della concessione il gestore dovrà subentrare ai contratti di fornitura dell'energia elettrica.

Art. 5 – Canone di concessione

Il canone annuale a base di gara richiesto per la concessione del "Parco Vilafant" è di € 3.500,00= (euro tremilacinquecento e centesimi nessuno).

Il canone è soggetto ad incremento automatico a partire dal secondo anno contrattuale in misura pari all'indice di incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'I.S.T.A.T..

Il soggetto gestore dovrà versare, presso la Tesoreria comunale:

- il canone annuo offerto in sede di gara prima della sottoscrizione del contratto;
- la quota di gestione annua indicata nell'offerta economica, in rate annuali anticipate in rapporto alla data di decorrenza del contratto.

Il mancato o ritardato pagamento oltre 30 giorni dalla data di scadenza della rata, produrrà ipso iure la decadenza della gestione per fatto e colpa del gestore ed il conseguente risarcimento dei danni da parte di quest'ultimo, a cominciare dall'incameramento della garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, il soggetto gestore, a pena di nullità assoluta della futura scrittura privata, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare al Comune di Rovetta gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 6 – Modalità di partecipazione alla gara di affidamento

Le modalità di partecipazione alla gara verranno disciplinate da specifico Bando che verrà predisposto dal Responsabile del Servizio Affari Generali.

Art. 7 – Criteri e modalità gestionali – Informazioni generali

E' vietato al gestore mutare la destinazione dei locali concessi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario con la sottoscrizione della scrittura privata riconoscerà il perfetto stato di conservazione dell'immobile adibito a chiosco-bar; nello stesso stato dovrà essere lasciato al momento della riconsegna, salvo il deperimento dovuto all'uso. Nessuna modifica all'immobile o mutazione della destinazione d'uso dei locali concessi potranno essere apportate dal concessionario senza il consenso scritto del Comune di Rovetta.

Gli arredi e le strutture operative del chiosco-bar (frigoriferi, macchina da caffè, ecc., tavoli e sedie) dovranno essere installate a cura e spese del gestore.

E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di promuovere o autorizzare qualsiasi tipo di manifestazione all'interno della struttura nel rispetto degli obblighi contrattuali. Le spese per le manifestazioni autorizzate come sopra saranno sostenute dall'Amministrazione Comunale o dall'ente organizzatore.



COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 0346/72004

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail comune.rovetta@pec.regione.lombardia.it

Le manifestazioni potranno avvalersi dell'utilizzo di tutte le attrezzature ed impianti del Parco ad esclusione del chiosco bar.

Analogamente, l'organizzazione da parte del concessionario di iniziative non rientranti nella quotidiana attività del parco, l'eventuale installazione di strutture tipo piscine, giostre, juke- box ecc., dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Rovetta.

Il gestore per lo svolgimento di manifestazioni organizzate in proprio potrà chiedere l'autorizzazione all'utilizzo delle strutture e attrezzature presenti nel Parco Giochi e di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Orari di apertura – Accessibilità al parco

Gli orari di apertura del chiosco-bar e del parco saranno assoggettati alle norme legislative ed ai regolamenti vigenti in materia.

Il concessionario dovrà garantire l'accessibilità al "Parco Vilafant":

- nel periodo minimo compreso fra il 01 aprile ed il 31 maggio di ogni anno ininterrottamente dalle ore 08,30 alle ore 21,30;
- nel periodo minimo compreso fra il 01 il 31 ottobre di ogni anno ininterrottamente dalle ore 08,30 alle ore 20,00;
- nel periodo compreso fra il 01 ed il 30 giugno e fra il 01 ed il 30 settembre di ogni anno ininterrottamente dalle ore 08,30 alle ore 22,30;
- nel periodo compreso fra il 01 luglio ed il 31 agosto di ogni anno ininterrottamente dalle ore 08,00 alle ore 24,00 ed in caso di manifestazioni dalle ore 08,00 alle ore 01,30 del giorno successivo;

L'amministrazione comunale potrà richiedere eccezionalmente, a sua discrezione e qualora le condizioni meteorologiche lo permettano, l'apertura del parco anche oltre il periodo minimo richiesto.

L'esercizio pubblico (chiosco-bar) dovrà essere aperto al pubblico nel periodo minimo compreso fra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno e con il seguente orario minimo di apertura:

- dal 15 al 30 giugno e dal 01 al 15 settembre ininterrottamente dalle ore 09,00 alle ore 19,00;
- dal 01 luglio al 31 agosto ininterrottamente dalle ore 08,00 alle ore 24,00 ed in caso di manifestazioni dalle ore 08,00 alle ore 01,30 del giorno successivo;

Il campo di bocce dovrà essere accessibile agli utenti nello stesso periodo minimo e con gli stessi orari di apertura dell'esercizio pubblico.

I servizi pubblici ubicati nell'immobile adibito a chiosco-bar dovranno essere accessibili agli utenti durante gli orari di apertura del "Parco Vilafant".

Nel periodo fra 01 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno dovrà essere garantito libero accesso al parco ai gestori della struttura adibita a giochi, automobili e trenino per recarsi nella zona loro assegnata.

Art. 9 – Tariffe del campo di bocce

I proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo del campo di bocce affidati in gestione sono assegnati al concessionario. Le tariffe sono determinate dal Comune e si intendono comprensive di qualsiasi imposta o tassa d'uso, gli oneri per corresponsabilità e garanzie, le spese generali e gli utili. Il tariffario in vigore dovrà essere esposto al pubblico, in luogo ben visibile ai frequentatori.

È fatto divieto al concessionario di modificare le tariffe approvate dal Comune: in caso, debitamente accertato, dell'applicazione di tariffe diverse ovvero non congrue rispetto a quelle vigenti, il Comune può addivenire all'immediata rescissione del contratto in danno del concessionario.

Art. 10 – Esercizio dell'attività di bar

Il "Parco Vilafant" oggetto del servizio disciplinato dal presente capitolato, è dotato di un esercizio pubblico di tipo "B" di cui alla legge 287/1991.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l'attivazione di tale attività, dovranno essere intestate al concessionario, il quale è tenuto ad espletare, a propria cura e spesa, tutte le incombenze amministrative richieste: dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di durata della concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività del "Parco Vilafant". La mancanza dei requisiti previsti per l'attività produrrà ipso iure la risoluzione anticipata della scrittura privata ed il conseguente risarcimento dei danni da parte del concessionario, a cominciare dall'incameramento del deposito cauzionale.



COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 0346/72004

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail comune.rovetta@pec.regione.lombardia.it

Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio. Il concessionario deve rispettare, oltre alla vigente disciplina legislativa in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che il Sindaco, quale autorità di pubblica sicurezza, riterrà opportuno impartire al fine di salvaguardare il pubblico interesse.

È tassativamente vietata ogni forma di subappalto o subconcessione dell'esercizio di bar.

Il funzionamento dell'esercizio è regolato autonomamente dal gestore in relazione alle presenze all'interno del Parco fermo restando i limiti minimi degli orari di apertura e chiusura stabiliti all'art. 8 del presente capitolato. Il servizio bar deve essere convenientemente dotato di prodotti di abituale consumo e di buona qualità, tenuto con la massima pulizia, igiene e decoro nonché dotato di personale in regola con i permessi sanitari. I prezzi di vendita al pubblico devono essere esposti in luogo ben visibile. È fatto divieto assoluto di posizionamento nel bar e comunque nell'intera struttura di slot machine o macchinette di giochi d'azzardo, comunque denominate, con vincita in denaro o premi. Eventuali attività correlate all'attività di bar dovranno rientrare sempre nei canoni di decoro e di rispetto dei luoghi, frequentati da minori. La diffusione di musica all'esterno potrà avvenire nel rispetto della normativa prevista e comunque a volume moderato. Eventuali intrattenimenti potranno essere organizzati nel rispetto dei luoghi e nei limiti di disponibilità degli spazi assegnati. Eventi o rassegne musicali potranno essere valutati e concessi ad insindacabile giudizio del Comune.

Art. 11 – Oneri a carico del Comune di Rovetta

Fanno carico all'Amministrazione Comunale tutte le spese di manutenzione straordinaria, sempre che non siano causate da responsabilità del gestore e nello specifico:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione del parco, delle strutture e delle attrezzature presenti nel parco;
- la potatura degli alberi d'alto fusto se ritenuta necessaria;
- la stipula di polizza assicurativa contro i rischi della responsabilità civile derivante dall'uso degli impianti, giochi, attrezzature e servizi presenti nel parco, nonché del fabbricato civile adibito a chiosco-bar.

Sono inoltre a carico dell'Amministrazione Comunale le spese relative alla dotazione servizi igienici (sapone per mani, carta igienica, carta asciugamani), nonché la fornitura delle attrezzature e dei prodotti necessari per la pulizia del parco (cestini portarifiuti, sacchi per l'immondizia).

Art. 12 – Oneri a carico del concessionario

Fanno carico al concessionario i seguenti oneri:

- le spese per i consumi di energia elettrica per la sola attività di esercizio pubblico di bar. Il concessionario dovrà procedere a sua cura e spesa agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione.
- le spese per la gestione dell'esercizio pubblico (bar);
- l'apertura e chiusura quotidiana dei servizi igienici, secondo gli orari indicati al precedente art. 8, nonché la loro pulizia (compreso la fornitura dei relativi prodotti di pulizia) con cadenza giornaliera degli stessi e comunque affinché gli stessi non siano mai sporchi;
- la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per i soli locali relativi adibiti all'attività di esercizio pubblico di bar;
- le manutenzioni e le riparazioni prescritte dall'art. 1609 del C.C. ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle marmette e piastrelle di rivestimento e di pavimentazione, esclusivamente dei locali adibiti all'attività di esercizio pubblico di bar;
- l'apertura e chiusura quotidiana sotto chiave del "Parco Vilafant", negli orari indicati al precedente art. 8, ed in particolare dei tre cancelli esistenti (n. 1 accesso carrale di Via A. Locatelli e n. 2 accessi carrali sulla laterale di Via A. Fantoni).
- lo svuotamento quotidiano dei cestini presenti nel parco e il regolare conferimento, possibilmente differenziato, dei rifiuti raccolti;
- la pulizia periodica di tutta l'area destinata a parco affinché la stessa non sia mai sporca;
- la cura e la manutenzione dei fiori, delle piante ecc. (esclusi gli alberi d'alto fusto) presenti nel parco;
- il periodico taglio dell'erba, la rifilatura dei bordi, scoline, scarpate e degli spazi circostanti e compresi in attrezzature di gioco e arredi della più varia natura (compreso il conferimento presso l'apposito centro di raccolta comunale) entro lo sviluppo massimo di cm. 10;



COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 0346/72004

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail comune.rovetta@pec.regione.lombardia.it

- la pulizia ed asportazione (compreso il conferimento presso l'apposito centro di raccolta comunale) di tutto il fogliame presente nell'area destinata a parco nel periodo autunnale;

Art. 13 – Carattere del servizio

I servizi oggetto della concessione sono la gestione ordinaria, la custodia e la pulizia del Parco Giochi Comunale di Rovetta denominato "Parco Vilafant", delle strutture e dei servizi situati all'interno dello stesso, sito in Via A. Fantoni, limitatamente alle competenze stabilite e disciplinate dal presente capitolato.

Tutti i servizi oggetto della concessione sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà senz'altro sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio in danno ed a spese dell'inadempiente, oltre all'applicazione delle penalità previste al successivo art. 22.

Art. 14 – Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., ossia all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 15 – Personale addetto al servizio

Fatte salve le prestazioni saltuarie ed occasionali e le collaborazioni di personale volontario, per quanto concerne il personale dipendente, nell'esecuzione della prestazione di servizio che forma oggetto della presente concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il prestatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione del prestatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza del contratto e fino all'eventuale sostituzione del prestatore e, se cooperativa, anche nei rapporti con i propri soci: i suddetti obblighi sono vincolanti, sempre e comunque, per il concessionario.

Il concessionario si obbliga, altresì, all'integrale rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare in ogni momento gli opportuni controlli in relazione agli obblighi testé richiamati.

È fatto obbligo per il concessionario di trasmettere al Comune:

1) entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, l'elenco nominativo del personale dipendente con indicazione del contratto di lavoro applicato, comprensivo dei relativi importi tabellari. Detto elenco deve comprendere, inoltre, il nominativo di tutto il personale che opera all'interno della struttura con la specificazione per ognuno dei dati anagrafici, delle mansioni affidate e del tipo di rapporto che intercorre con il concessionario: eventuali variazioni devono essere segnalate entro 30 (trenta) giorni dall'evento.

2) entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, dichiarazione sostitutiva attestante l'importo dei versamenti contributivi effettuati per ciascun dipendente e la conformità degli stessi alle normative contrattuali vigenti per i propri dipendenti.

In caso di inadempienze nell'applicazione dei contratti di lavoro e nell'osservanza dei predetti adempimenti, il Comune può addivenire all'immediata rescissione del contratto.

Art. 16 – Risoluzione del contratto e recesso del concessionario

È facoltà del Comune di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere d'indennità e compenso per il concessionario, in caso di continue e gravi manchevolezze, negligenze e similari, non risolte nei termini di tempo fissati, e di provvedere al servizio a spese del concessionario, fermo restando per quest'ultimo la facoltà di esprimere eventuali azioni a tutela dei propri diritti secondo le previsioni di cui al successivo art. 18.

In particolare il concessionario incorrerà nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) sospensione del servizio non preventivamente autorizzata dal Comune; nei casi di forza maggiore il concessionario dovrà tempestivamente segnalare le ragioni del mancato servizio al Responsabile del Servizio competente, nonché provvedere tempestivamente alla stampa e diffusione dei manifesti rivolti ad avvisare gli utenti;



COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 0346/72004

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail comune.rovetta@pec.regione.lombardia.it

- b) in caso di gravi infrazioni delle norme contenute nel presente capitolato e degli obblighi contrattuali assunti per legge, debitamente accertate e notificate;
- c) in caso di grave e reiterata compromissione dell'igiene, della disinfezione, della pulizia dei locali e del decoro dell'intera struttura adibita a parco, debitamente accertate e notificate;
- d) in caso di grave mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata, debitamente accertate e notificate;
- e) in caso di esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza, qualora prevista, la preventiva autorizzazione del Comune;
- f) qualora il concessionario incorra per più di due volte in inadempienze della stessa natura senza poter fornire adeguati motivi di giustificazione;
- g) in caso di applicazione di tariffe differenti da quelle preventivamente approvate dal Comune per il gioco delle bocce;
- h) quando, senza il consenso scritto del Comune, ceda ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
- i) quando il concessionario si renda colpevole di frode o nel caso di suo fallimento;
- j) per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, ai termini dell'art. 1453 del C.C..

La concessione, inoltre, può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse, per gravi motivi di ordine pubblico ovvero per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di gestione fondata per il perseguimento delle finalità oggetto del presente capitolato.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo cause di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento dell'attività e produrrà, *ipso jure*, l'automatico incameramento dell'intero ammontare della garanzia definitiva: l'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al Comune almeno sei mesi prima.

Art. 17 – Responsabilità - Assicurazione

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, comunque provocati nell'esecuzione delle attività oggetto della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso: a tale scopo il concessionario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa per una copertura minima con massimali assicurati non inferiore a un milione di euro (€ 1.000.000,00).

Prima della sottoscrizione del contratto, il concessionario deve presentare all'Amministrazione una polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione e recante all'oggetto: *“La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere”*.

L'assicurazione deve comprendere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune in quanto il concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi nell'ambito della gestione del parco.

Art. 18 – Garanzia definitiva

L'aggiudicatario dovrà costituire, per i termini di durata dell'appalto, una garanzia in favore del Comune di Rovetta pari ad una annualità del canone di concessione.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune di Rovetta non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;



COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 0346/72004

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail comune.rovetta@pec.regione.lombardia.it

- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;

- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune di Rovetta, senza alcuna riserva.

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune potrà avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente: l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale e senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, durante il periodo contrattuale, essa sia incamerata, parzialmente o totalmente; in caso di variazioni al contratto, la medesima garanzia può essere proporzionalmente ridotta in funzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia definitiva verrà incamerata dal Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 19 - Subappalto e subconcessione

E' formalmente e tassativamente vietata ogni forma di subconcessione del contratto, come pure il subaffitto anche parziale di una sola parte della struttura, nonché degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e dei servizi oggetto della stessa, costituendo l'eventuale violazione esplicito motivo e causa di decadenza dalla concessione di gestione.

E' altresì vietata la cessione operata con qualsiasi forma della gestione del chiosco-bar sotto la comminatoria della immediata decadenza dalla concessione di gestione.

E' ammesso il ricorso alla collaborazione di terzi per la realizzazione di eventi e manifestazioni, previa apposita autorizzazione da parte del Comune.

Art. 20 – Contenzioso e controversie

Per le controversie che dovessero insorgere tra il concessionario e l'ente concedente e che non dovessero essere risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Bergamo.

Art. 21 - Vigilanza e controllo

Il Comune si riserva, a mezzo di proprio personale incaricato o tramite collaborazioni apposite, di effettuare la vigilanza ed il controllo sui servizi affidati in gestione al concessionario al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dall'assunzione in concessione dei servizi in oggetto.

Art. 22 – Penalità

In caso di inadempienza od inosservanza degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario, oltre all'obbligo di avviare in un termine stabilito all'infrazione contestata, pena l'esecuzione d'ufficio a spese del medesimo, sarà passibile di sanzioni pecuniarie da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00, da comminarsi con provvedimento del Responsabile del Servizio del Comune cui fa capo l'onere di vigilanza e controllo dei servizi affidati in gestione al concessionario. Alla sanzione vanno assommati i costi eventualmente sostenuti dal Comune per la soluzione dell'inadempimento o inosservanza, debitamente documentati.

La comminazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione della inadempienza o della inosservanza, effettuata con comunicazione a mezzo PEC, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica della contestazione: nel merito delle giustificazioni addotte deciderà il Responsabile del Servizio competente, o suo delegato, sentito il Sindaco.

L'ammontare delle sanzioni sarà prelevato direttamente a valere sulla garanzia definitiva che, nel termine di trenta giorni, deve essere reintegrata dal concessionario pena la decadenza dell'affidamento.

Art. 23 – Cooperazione

Il concessionario ed il personale di esso dipendente, è tenuto a segnalare immediatamente per iscritto al competente ufficio comunale, tutte quelle circostanze, fatti e situazioni che, rilevati nell'espletamento delle mansioni affidate, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.

Art. 24 – Spese contrattuali - imposte e tasse



COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 0346/72004

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail comune.rovetta@pec.regione.lombardia.it

Il contratto oggetto del presente bando di gara sarà stipulato sotto forma di scrittura privata, a seguito di aggiudicazione e sarà registrato solo in caso d'uso.

Art. 25 – Norme transitorie

Alla scadenza del contratto, il Comune non è obbligato ad acquistare l'arredamento che il gestore ha utilizzato per proprio conto per l'allestimento del chiosco-bar.

L'uso delle attrezzature ludiche del parco è da considerarsi gratuito ed è fatto assoluto divieto al gestore di installare all'interno del parco slot macchine o giochi analoghi.

L'utilizzo del campo di bocce è assoggettato a pagamento, secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, e gli introiti sono a favore del gestore.

Il Comune di Rovetta si riserva la facoltà di esaminare e prendere in considerazione eventuali modifiche di carattere gestionale, compresa la ridefinizione degli orari e dei periodi di apertura del parco al solo scopo di migliorarne ed incentivarne la fruibilità.

Art. 26 – Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del G.D.P.R. 679/2016, i dati personali contenuti raccolti saranno trattati nei limiti in cui ciò sia necessario per lo svolgimento della presente procedura, l'assolvimento degli impegni assunti e l'adempimento di obblighi di legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l'espletamento della suddetta procedura; il mancato conferimento degli stessi comporta l'esclusione dalla gara.

I dati saranno trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della riservatezza delle persone fisiche e senza altre finalità rispetto a quelle previste dal presente capitolato; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.

Il soggetto titolare del trattamento è il Comune di Rovetta.

Art. 27 – Disposizioni finali - osservanza delle leggi e dei regolamenti

Il concessionario, oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente capitolato, avrà l'obbligo di osservare e fare osservare dal personale addetto tutte le disposizioni di legge e regolamentari in vigore o che venissero emanate durante il corso della concessione, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti comunali, nelle ordinanze municipali e nei provvedimenti che altre autorità competenti possono emanare in materia, con particolare riferimento a quelle aventi rapporto con i servizi oggetto della concessione.

La partecipazione alla concessione *de quo*, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nelle disposizioni di cui sopra: per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.